



Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione

---

*Servizio anti-discriminazioni*

*ASGI Sede di Trieste - Strada per Longera 228 – 34128 Trieste  
Tel. – Fax 040/368463 – e-mail: [antidiscriminazione@asgi.it](mailto:antidiscriminazione@asgi.it)*

*ASGI Sede legale, Via Gerdil, 7 – 10152 Torino (Italia)  
Tel. fax. 011/4369158 – e-mail: [segreteria@asgi.it](mailto:segreteria@asgi.it)  
[www.asgi.it](http://www.asgi.it)*

**Trieste/Torino, 21 maggio 2012**

**Preg.mo Prof. Carlo Carraro  
Rettore  
Università Ca' Foscari  
Venezia**

**e-mail: [ccarraro@unive.it](mailto:ccarraro@unive.it) ; [rettore@unive.it](mailto:rettore@unive.it)**

**e p.c.**

**Preg.mo Prof. Francesco Profumo  
Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Capo Segreteria: Dott.ssa Francesca BASILICO  
e-mail: [caposegreteria.ministro@istruzione.it](mailto:caposegreteria.ministro@istruzione.it)**

**Preg.mo Prof. Andrea Riccardi  
Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione  
Capo della segreteria  
D.ssa Paola Cutaia  
[segreteria.ministoriccardi@governo.it](mailto:segreteria.ministoriccardi@governo.it)**

**Preg.mo Dott. Massimiliano Monnanni  
Direttore UNAR  
Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali  
e-mail: [unar@unar.it](mailto:unar@unar.it)**

**Commissione delle Comunità europee  
(alla cortese attenzione del Segretario generale)  
Rue de la Loi, 200  
B-1049 Bruxelles  
BELGIO**

**OGGETTO: Applicazione da parte dell'Università Ca' Foscari di Venezia di tasse e contributi universitari differenziati sulla base della nazionalità con trattamento sfavorevole nei confronti degli studenti aventi la cittadinanza di Paesi terzi non membri dell'Unione europea. Valutazione dei profili discriminatori contrari al diritto nazionale ed europeo.**

**Preg.mo Rettore,**

### **Premessa**

Il servizio di supporto giuridico contro le discriminazioni dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) è un network di avvocati e consulenti legali operanti in Italia nel settore del diritto dell'immigrazione e dell'asilo e del diritto anti-discriminatorio italiano ed europeo.

Nelle scorse settimane ci è stato segnalato da alcuni studenti di nazionalità straniera iscritti all'Università Ca' Foscari di Venezia che le disposizioni di Ateneo relative alle tasse e contributi prevedrebbero importi differenziati a seconda della cittadinanza degli studenti, con un trattamento sfavorevole, a parità di altre condizioni, nei confronti dei cittadini di Paesi terzi non appartenenti all'Unione europea rispetto ai cittadini nazionali e di Stati membri dell'Unione europea. Ci è stato dunque chiesto di esprimere il nostro parere sulla legittimità di tale trattamento differenziato alla luce dei parametri costituzionali e della legislazione italiana ed europea in materia di immigrazione e di parità di trattamento.

Dall'esame della regolamentazione dell'Università Ca' Foscari di Venezia in materia di tasse e contributi per l'anno accademico 2011/2012, accessibile al pubblico alla pagina web: [http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a\\_id=86596](http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=86596), si evince che effettivamente l'Ateneo viene ad applicare un trattamento differenziato e sfavorevole per gli studenti appartenenti a Paesi terzi non membri dell'Unione europea, in ragione soltanto della loro nazionalità e a parità di altre condizioni.

Infatti, per gli studenti di nazionalità italiana viene previsto un importo massimo di tasse e contributi universitari per l'anno accademico 2011/2012 pari a 1.690,62 euro, con il diritto a riduzioni in ragione della condizione economica in presenza di un ISEE pari o inferiore a 39.999,99 euro. Gli studenti stranieri con cittadinanza dell'Unione europea sono assoggettati allo stesso regime contributivo previsto per gli studenti con cittadinanza italiana, mentre per gli studenti con cittadinanza di un Paese terzo non membro dell'Unione europea vengono previsti due trattamenti distinti, a seconda che lo studente straniero appartenga o meno ad uno dei Paesi riconosciuti a basso sviluppo umano ai sensi del D.M. 2 maggio 2011.

Nel caso di uno studente straniero con nazionalità di un Paese riconosciuto a basso sviluppo umano, egli potrà avvalersi del regime contributivo agevolato previsto per gli studenti con cittadinanza italiana se in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore a 39.999,99 euro e delle condizioni

necessarie per beneficiare della riduzione ISEE. In caso contrario, sarà soggetto ad una contribuzione a costo pieno ridotta dal 75% e dunque pari ad un importo di 2.034,62 euro, superiore di 344 euro (ovvero del 20,30%) rispetto all'importo previsto per gli studenti italiani o comunitari, a parità di altre condizioni.

Nel caso di uno studente straniero con nazionalità di un Paese non comunitario e non riconosciuto a basso sviluppo umano, la condizione di parità di trattamento con gli studenti italiani e comunitari viene garantita solo nel caso in cui sia in possesso di una certificazione ISEE pari o inferiore a 39.999,99 euro e delle condizioni necessarie per beneficiare della riduzione ISEE, accedendo così al regime contributivo agevolato previsto per gli studenti con cittadinanza italiana. In caso contrario, qualora l'ISEE sia pari o superiore ai 40.000 euro, lo studente straniero viene sottoposto al regime di contribuzione a costo pieno con il pagamento di un importo complessivo di tasse e contributi universitari pari a 4.444,62 euro, ovvero 2.754 euro in più (ovvero il 162,90% in più) rispetto a quanto previsto per gli studenti italiani e comunitari a parità di ogni altra condizione .

Si ritiene che tale condotta dell'Università Ca' Foscari consistente nell'applicare contributi e tasse universitarie differenziate sulla base della condizione di nazionalità dello studente straniero, a parità di ogni altra condizione, sia illegittima e venga in contrasto con norme di legge nazionali ed europee.

#### **Le previsioni in materia di parità di trattamento tra cittadini nazionali e stranieri di Paesi terzi nell'accesso agli studi universitari di cui al Testo Unico Immigrazione (d.lgs. n. 286/98).**

L'art. 39 c. 1 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (d.lgs. n. 286/98), intitolato "Accesso ai corsi delle università" così prevede: *"In materia di accesso all'istruzione universitaria e di relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra lo straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui al presente articolo"*.

Il principio di parità di trattamento nell'accesso agli studi universitari è ulteriormente ribadito al successivo comma 5 del medesimo articolo con particolare riferimento a quei cittadini stranieri già regolarmente soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno non temporaneo, ovvero per i quali l'accesso all'università non costituisce il motivo per richiedere un primo ingresso in Italia: *"E' comunque consentito l'accesso ai corsi universitari e alle scuole di specializzazione delle università, a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di carta di soggiorno, ovvero di permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, o per motivi religiosi, ovvero agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di titolo di studio superiore conseguito in Italia, nonché agli stranieri, ovunque residenti, che sono titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali,*

*funzionanti in Italia o all'estero, oggetto di intese bilaterali o di normative speciali per il riconoscimento dei titoli di studio e soddisfino le condizioni generali richieste per l'ingresso per studio"*<sup>1</sup>

Con tutta evidenza, questa sottolineatura del principio di parità di trattamento nell'accesso agli studi universitari a favore dei cittadini stranieri già regolarmente soggiornanti con permesso di soggiorno non temporaneo, è stata introdotta con il comma 5 dell'art. 39 d.lgs. n. 286/98, proprio con il fine precipuo di evitare l'introduzione di irragionevoli trattamenti differenziati e sfavorevoli a danno delle seconde generazioni di immigrati, ovvero di quei figli di immigrati, nati in Italia o giunti in Italia durante la minore età per motivi di riunificazione familiare e che hanno completato gli studi secondari superiori in Italia, ma che non possono accedere allo *status civitatis* italiano in ragione delle condizioni restrittive che regolano la normativa sulla cittadinanza italiana, sostanzialmente fondata sul principio dello *jus sanguinis* e dunque della trasmissione della cittadinanza da genitore a figlio.<sup>2</sup>

Non si vede, pertanto, alcun motivo ragionevole per distinguere gli studenti di Paesi terzi non membri dell'Unione europea da quelli nazionali e comunitari e stabilire una preferenza per i secondi rispetto ai primi nell'accesso agli studi universitari, assoggettando i primi ad un'imposizione contributiva maggiore rispetto ai secondi. Questo soprattutto nel caso in cui ad essere sfavoriti sono anche gli studenti appartenenti alle seconde generazioni di immigrati, nati o giunti in Italia durante la minore età per motivi di riunificazione familiare, i cui nuclei familiari di appartenenza, residendo in Italia, sono assoggettati all'assolvimento dei medesimi doveri fiscali previsti per i cittadini italiani, e, dunque, dovrebbero essere titolari ad usufruire dei conseguenti servizi pubblici in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazioni fondate sulla nazionalità. La disparità di trattamento tra italiani e stranieri, pertanto, costituisce una violazione dei principi costituzionali di eguaglianza e ragionevolezza richiamati anche dalla giurisprudenza costituzionale (sent. Corte Cost. n. 432/2005).

Si ritiene, pertanto, che il trattamento differenziato previsto per gli studenti di Paesi terzi non membri dell'Unione europea nell'accesso agli studi universitari presso l'Università Ca' Foscari con l'assoggettamento al pagamento di tasse e contributi di importo anche notevolmente superiore a quello previsto per gli studenti nazionali e comunitari, costituisca una discriminazione vietata dall'art. 43 del d.lgs. n. 286/98, con riferimento al comma 1 e al comma 2 lett. c): *"1. Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica. 2. In ogni caso compie un atto di discriminazione: (...) c) chiunque illegittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione, alla*

<sup>1</sup> Questo comma è stato così sostituito dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189.

<sup>2</sup> Art. 4 c. 2 legge n. 91/92 ("Nuove norme sulla cittadinanza"): *"Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data"*.

*formazione e ai servizi sociali e socio-assistenziali allo straniero regolarmente soggiornante in Italia soltanto in ragione della sua condizione di straniero o di appartenente ad una determinata razza, religione, etnia o nazionalità”.*

Né potrebbe sostenersi che la condotta dell’Università Ca’ Foscari possa trovare fondamento e legittimazione nei principi di autonomia finanziaria e libertà di insegnamento delle istituzioni universitarie. L’art. 33 della Costituzione italiana, al suo ultimo comma, prevede che *“le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti delle leggi dello Stato”*. Vale quindi, come limite insuperabile all’autonomia ordinamentale delle università, la legislazione statale richiamata in merito al principio di parità di trattamento e non discriminazione nell’accesso all’istruzione universitaria.

Tali considerazioni sono state opportunamente richiamate anche in un caso di giurisprudenza, attinente ad una fattispecie analoga a quella qui in esame, ovvero l’ordinanza dd 23.12.2006 con la quale il Tribunale di Bologna ha dichiarato quale discriminatorio e illegittimo il comportamento dell’Università privata Bocconi di Milano che applicava tariffe più svantaggiose per i cittadini extracomunitari per quanto concerne i contributi di immatricolazione collocandoli, per il solo fatto della loro nazionalità, nella fascia più elevata, a prescindere dal reddito familiare dello studente e della sua famiglia di appartenenza.<sup>3</sup>

### **La violazione di norme del diritto dell’Unione europea riferite al principio di parità di trattamento a favore di determinate categorie di cittadini di Paesi terzi.**

La questione dei profili discriminatori contrari al diritto dell’Unione europea della condotta dell’Università Ca’ Foscari consistente nel prevedere un trattamento sfavorevole agli studenti di nazionalità extracomunitaria nella fissazione dei livelli delle tasse e dei contributi universitari rileva anche riguardo a talune categorie di cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea tutelati dal diritto UE.

La condizione di piena e perfetta parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani e comunitari nell’accesso agli studi universitari deve essere assicurata ai familiari extracomunitari di cittadini italiani o comunitari, anche per effetto delle norme del diritto europeo sulla libertà di circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari, indipendentemente dalla cittadinanza di questi ultimi.

L’art. 24 della direttiva n. 2004/38/CE sulla libera circolazione e soggiorno dei cittadini di Stati membri dell’Unione europea infatti sancisce che *“ogni cittadino dell’Unione che risiede, in base alla presente direttiva, nel territorio dello Stato membro ospitante gode di pari trattamento rispetto ai cittadini di tale Stato nel campo di applicazione del trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai familiari non*

---

<sup>3</sup> Per il testo integrale dell’ordinanza del Tribunale di Bologna, si rimanda ai siti web: [http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza\\_tribunalebologna.pdf](http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_tribunalebologna.pdf) e <http://www.cirdi.org/giurisprudenza/tribunale-di-bologna-sanziiona-la-bocconi-di-milani-per-discriminazione-razziale/>

aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente”.

Il coniuge extracomunitario di un cittadino di Stato membro dell’Unione europea ovvero il discendente diretto a carico del coniuge extracomunitario di cittadino di uno Stato membro pertanto non potrà essere assoggettato ad un regime di contribuzione per l’accesso agli studi universitari differenziato e sfavorevole rispetto a quello previsto per gli studenti italiani o comunitari senza violare le richiamate norme del diritto dell’Unione europea.

Ulteriormente, l’art. 12 del regolamento comunitario n. 1612/68 (ora Regolamento UE n. 492/2011 dd. 05.04.2011) dispone che i figli di un lavoratore comunitario, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta, hanno accesso, alle stesse condizioni dei cittadini del Paese ospitante, ai corsi di istruzione, qualora risiedano nel territorio dello stesso Stato e tale condizione di parità di trattamento deve estendersi a tutti i provvedimenti miranti a facilitare la frequenza dei corsi di insegnamento, ivi compresi gli aiuti, i sussidi e le borse di studio (vedi sentenze CGE 15.03.1989, causa *Echternach e Moritz*, cause 389/87 e 390/87 e CGE, sentenza dd. 13.11.1990, causa C-308/89, caso *Di Leo contro Germania* ).<sup>4</sup>

Le medesime considerazioni debbono valere per i familiari extracomunitari di cittadini italiani, titolari della carta di soggiorno quinquennale o della carta di soggiorno permanente in Italia ai sensi degli artt. 10 e 14 del d.lgs. n. 30/2007, di recepimento della direttiva europea n. 2004/38/CE.

L’art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 prevede, infatti, l’estensione delle norme previste dal decreto attuativo della direttiva europea in materia di libera circolazione dei cittadini comunitari e loro familiari anche ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana: *“Le disposizioni del presente decreto legislativo, se più favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non aventi la cittadinanza italiana”*.

Dal significato letterale della norma ne deriva un’interpretazione della equiparazione della condizione dei familiari dei cittadini italiani a quella dei familiari di cittadini comunitari estensibile a tutte le disposizioni contenute nel decreto e nella normativa comunitaria e non solo a quelle in materia di soggiorno. Pertanto, anche i familiari (ad es. il coniuge o i figli del coniuge) del cittadino italiano godono del principio di parità di trattamento nell’accesso all’istruzione superiore. Del resto, la norma di cui all’art. 23 del d.lgs. n. 30/2007 deve intendersi quale espressione del divieto costituzionale di “discriminazioni a rovescio”.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Per una disamina complessiva della materia, si veda anche il recente parere dell’Avvocato generale della Corte di Giustizia europea, dd. 16 febbraio 2012, riferito ad una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dei Paesi Bassi. Si veda in proposito al link: <http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2012-02/cp120010en.pdf>

<sup>5</sup> Con due importanti sentenze, la Corte Costituzionale ha infatti stabilito che, in caso di deteriore trattamento della situazione puramente interna riferita al cittadino italiano rispetto a quella applicabile all’omologa situazione disciplinata dal diritto comunitario, alla luce del principio costituzionale di eguaglianza, la posizione soggettiva garantita dal diritto comunitario sarà l’elemento su cui misurare anche la disciplina riservata alla situazione nazionale (Corte Costituzionale, sent. 16.06.1995, n. 249; Corte Cost., sent. 30.12.1997, n. 443). In altri termini il principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione vieta le “discriminazioni a rovescio”, quelle cioè che si verificherebbero in danno del cittadino italiano quando, per effetto di una norma comunitaria, una persona o un soggetto comunitario godrebbe in Italia di un trattamento più favorevole di quello previsto in una situazione analoga per il cittadino o soggetto nazionale in virtù della norma di diritto interno. Il divieto di discriminazioni a rovescio è stato di recente riaffermato con l’art. 14 bis della

Oltre ai familiari extracomunitari di cittadini di Paesi membri UE, ha qui rilievo pure la normativa europea in materia di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo.

L'art 11 (rubricato appunto "parità di trattamento") comma 1 lettera b) della direttiva 2003/109/CE, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (d'ora in poi, per brevità, "lungo soggiornanti") e recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede quanto segue:

*"Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento del cittadino nazionale per quanto riguarda...l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale".*

L'art. 11 c. 3 lett. b) della direttiva medesima ha previsto quali uniche limitazioni consentite agli Stati membri riguardo al principio di parità di trattamento dei lungo soggiornanti rispetto ai cittadini nazionali nell'accesso all'istruzione, quelle della prova del possesso delle adeguate conoscenze linguistiche e di specifiche condizioni riguardanti la formazione scolastica.<sup>6</sup>

Non vi è ragione per ritenere che il principio di parità di trattamento nell'accesso all'istruzione e relativi benefici, sussidi e borse di studio previsto a favore dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti possa essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto sancito per i cittadini dell'Unione europea e i loro familiari.

La giurisprudenza comunitaria ha chiarito che l'estensione dell'interpretazione di una disposizione del Trattato europeo, quale il divieto di discriminazioni su basi di nazionalità tra cittadini dell'Unione europea e la parità di trattamento nelle materie coperte dal diritto comunitario, a disposizioni, redatte in termini analoghi o simili, figuranti in altre norme di diritto comunitario, dipende in particolare dallo scopo perseguito da ciascuna di tale disposizioni nel suo ambito specifico (ad es. sentenza *B. Pokrzeptowicz-Meyer c. Germania*, 29 gennaio 2002, causa C-162/00, paragrafo 33). Orbene, nel considerando n. 4 alla direttiva europea n. 109/2003, si legge che finalità della direttiva medesima è l'integrazione dei cittadini di Paesi terzi stabilitisi a titolo duraturo, la quale costituisce un elemento cardine per la promozione della coesione economica e sociale e dunque un obiettivo fondamentale dell'Unione europea medesima. Tale finalità verrebbe ovviamente vanificata se il principio della parità di trattamento in materia di accesso all'istruzione superiore venisse derogato con riferimento alla fissazione dei livelli delle tariffe dei contributi e delle tasse

---

legge 7.7.2009, n. 88 (Legge comunitaria 2008): "1. Le norme italiane di recepimento e di attuazione di norme e principi della Comunità europea e dell'Unione europea assicurano la parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'UE residenti o stabiliti nel territorio nazionale e non possono in ogni caso comportare un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

2. Nei confronti dei cittadini italiani non trovano applicazione norme dell'ordinamento giuridico italiano o prassi interne che producano effetti discriminatori rispetto alla condizione e al trattamento dei cittadini comunitari residenti o stabiliti nel territorio nazionale".

<sup>6</sup> L'Italia ha recepito questa direttiva con il D.lgs 3/2007 che ha sostituito l'art 9 del TU immigrazione. Il testo modificato dell'art 9 TU immigrazione prevede che il titolare del permesso per lungo soggiornanti può "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazione in materia sanitaria, scolastica e sociale... salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l'effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale".

universitarie; ogni possibilità di deroga al riguardo, venendo a collidere espressamente con la normativa di derivazione comunitaria, deve ritenersi illegittima.

### **Conclusioni**

Alla luce di quanto sopra, si chiede al Rettore dell'Università degli Studi Ca' Foscari di Venezia di far cessare il comportamento discriminatorio messo in atto dall'Ateneo nei confronti degli studenti appartenenti a Paesi terzi non membri dell'Unione europea e di rimuovere gli effetti della discriminazione, restituendo agli studenti extracomunitari le somme che essi avrebbero già eventualmente versato in occasione del pagamento della seconda rata, in eccedenza rispetto a quelle previste a parità di ogni altra condizione dagli studenti di nazionalità italiana o comunitaria.


Si chiede al Ministro per l'Università e la Ricerca Scientifica di emanare una direttiva amministrativa agli Atenei italiani affinché questi ultimi si attengano al principio di non discriminazione degli studenti stranieri nell'accesso all'istruzione universitaria di cui all'art. 39 c. 1 e 5 del T.U. immigrazione (d.lgs. n. 286/98).

Si trasmette la presente segnalazione al Ministro per l'Integrazione e la Cooperazione Internazionale e all'UNAR (Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni), presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per i Diritti e le Pari Opportunità affinché possa, eventualmente e se lo ritiene opportuno, formulare una raccomandazione ed un parere in merito, avvalendosi delle prerogative assegnategli dall'art. 7 c. 2 lett. b) e e) del D.lgs. n. 215/2003, in quanto Autorità Nazionale contro le discriminazioni razziali, costituita per effetto del recepimento della direttiva europea n. 2000/43/CE.

Preso atto che la prassi dell'Università Ca' Foscari è suscettibile di determinare una violazione del diritto dell'Unione europea con riferimento al principio di parità di trattamento previsto a favore delle menzionate specifiche categorie di Paesi terzi, si chiede con la presente alla Commissione europea, sussistendone i presupposti, di avviare le opportune indagini preliminari all'eventuale avvio di un procedimento di infrazione a carico della Repubblica Italiana per violazione degli obblighi al rispetto del diritto dell'Unione europea.

Ringraziando per l'attenzione che Vorrete porre alla presente, Le porgo i miei distinti saluti.

**p. il servizio anti-discriminazioni dell'ASGI**  
**dott. Walter Citti**



**A. S. G. I.**  
Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione  
Via Gerdil, 7 - 10152 TORINO  
C.F. 97086880156 • P.IVA 07430560016